

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN) - c.f. 92021420226

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it



COMUNE DI ROMENO

Prot. Nr. 1729

Romeno, 29 luglio 2016

ORDINANZA N. 52/2016

OGGETTO:	Revoca ordinanza n. 49/2016 ad oggetto: "Percorso pedonale di S. Romedio - Istituzione divieto di transito di un tratto del sentiero a causa della pericolosità del tratto".
-----------------	--

IL SINDACO DI ROMENO

- **Richiamata** l'ordinanza n. 49/2016, di data 19 luglio 2016, agli atti sub. prot. n. 1646, con la quale, il Sindaco del comune di Romeno, a seguito di accertamento in ordine all'assenza delle condizioni minime di sicurezza atte a garantire l'incolumità del transito lungo il sentiero denominato "Percorso pedonale S. Romedio", aveva disposto l'istituzione del divieto di transito temporaneo del sentiero prima citato nel tratto insistente sulle pp. ff. 764/1 e 765/2 in C.C. Salter-Malgolo, di proprietà del comune di Romeno;
- **Preso** atto che il comune di Sanzeno, in data 29/07/2016, agli atti sub. prot. n. 1977, in qualità di ente gestore della manutenzione del percorso pedonale, ha provveduto a depositare una relazione geologica, a firma del dott. geol. Cadrobbo Lorenzo, n. Rel. 3608/2016, che dichiara, *"sulla base dei sopralluoghi eseguiti, delle analisi riportate nella relazione e degli interventi di controllo/disgaggio effettuati, che il sentiero può essere aperto al pubblico facendo riferimento al fatto che lo stesso deve essere assimilato ad un sentiero attrezzato di montagna percorso volontariamente."*
Ai fini dell'ottenimento della massima sicurezza devono essere quindi previsti che le persone che lo percorrono:
 - *consapevolezza del grado di rischio presente;*
 - *Abbigliamento e attrezzatura idonea compreso l'utilizzo del casco";*
- **Considerato** quindi, anche alla luce delle operazioni di disgaggio eseguite e delle prescrizioni contenute nella relazione geologica di cui sopra, che risultano venute meno le condizioni all'origine dell'adozione dell'ordinanza n. 49/2016, di data 19 luglio 2016,;
- **Visto** il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 285 e s.m. ed in particolare gli artt 5, 6 e 7;
- **Visto** il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.);
- **Rilevata** la non necessità di effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trattandosi di atto generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. 241/1990 e s.m. (nuove norme in materia di procedimento amministrativa e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- **Visto** il TULLROC approvato con DPRG 28 maggio 1999 n.4/L modificato con DPRG. 1 febbraio 2005 n.4/L;
- **Visto** lo Statuto del comune di Romeno;
- **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto;

ORDINA

La revoca, a far data del **VENERDÌ 29.07.2016**, dell'ordinanza n. 49/2016, di data 19 luglio 2016, prot. n. 1646.

DEMANDA

Al comune di Sanzeno, previa applicazione delle misure idonee e necessarie al soddisfacimento delle prescrizioni impartite con la relazione geologica di cui sopra, la rimozione della segnaletica temporanea riguardante le limitazioni introdotte con ordinanza n. 49/2016.

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- Albo comune di Romeno;
- Polizia Locale di Romeno avente competenza sul territorio;
- Stazione Carabinieri di Romeno competente per territorio;

AVVERTE ALTRESI

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a:

- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.



IL SINDACO DI ROMENO
Luca Fattor